

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2675 del 18/05/2026
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE NEI COMUNI DI MONTICELLI D'ONGINA (PC) E CASTELVETRO PIACENTINO (PC), PER USO PIOPPICOLTURA - CORSO D'ACQUA: FIUME PO - RICHIEDENTE: SOCIETÀ AGRICOLA GEREVINI VITO E PIERLUIGI S.S.- PRATICA: 9592/2024 - PROCEDIMENTO: PC24T0012.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2812 del 18/05/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno diciotto MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO:L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II – CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE NEI COMUNI DI MONTICELLI D'ONGINA (PC) E CASTELVETRO PIACENTINO (PC), PER USO PIOPPICOLTURA – CORSO D'ACQUA: FIUME PO – RICHIEDENTE: SOCIETÀ AGRICOLA GEREVINI VITO E PIERLUIGI S.S.– PRATICA: 9592/2024 – PROCEDIMENTO: PC24T0012.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 8/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di

canoni di concessione;

- la DEL-2024-26 del 13/03/2024 *Approvazione della “Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna”.*
Istituzione incarichi di funzione di Arpae Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021;
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale, la DGR 31/2026 del 19/01/2026 Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull’assetto organizzativo generale dell’Agenzia e DET-2026-123 del 24/02/2026 Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;*
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 *Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;*
- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 *Direzione Amministrativa. Modifica dell’assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell’Assetto organizzativo generale e analitico dell’Agenzia;*

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 13/02/2024 e registrata al PG/2024/28238 del 13/02/2024 con cui la Ditta “Società Agricola Gerevini Vito e Pierluigi S.S.”, P.I.V.A.: 00238960199 ha richiesto la concessione di regolarizzazione per l’occupazione di un’area del demanio idrico di 01.90.90 Ha complessivi di superficie, del Fiume Po nei Comuni di Cremona (CR) e di Spinadesco (CR) per uso agricolo (pioppicoltura);

CONSIDERATO che, nell’ambito dell’istruttoria tecnica, effettuata anche utilizzando la strumentazione cartografica di questa Agenzia, si è provveduto a meglio identificare l’ubicazione dell’area demaniale oggetto della richiesta di concessione sopra descritta come ubicata nei Comuni di

Monticelli d'Ongina (PC) e Castelvetro Piacentino (PC), in sponda sinistra del Fiume Po, Località Fronte Isola del Deserto e individuata catastalmente al foglio 42 a fronte della particella 1 del foglio 13 del N.C.T del Comune di Monticelli d'Ongina (PC) e al foglio 30 a fronte delle particelle n. 19, 7, 20 e 24 del foglio 1 e a fronte delle particelle n. 1, 243, 55 e 3 del foglio 2 del N.C.T. del Comune di Castelvetro Piacentino (PC);

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 92 del 27/03/2024 senza che nei 30 (trenta) giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

VERIFICATO che la concessione è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette, interna al Sito Rete Natura 2000 denominato ZSC/ZSP IT 4010018 - FIUME PO DA RIO BORIACCO A BOSCO OSPIZIO e che pertanto rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 e della DGR 10 luglio 2023 n. 1174 "Direttiva regionale sulla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)";

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi da:

- AIPo (nota PG/2025/180042 del 17/10/2025),
- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale (Determinazione n. 117 del 03/03/2025 nota PG/2025/41241 del 04/03/2025).

che hanno dettato le prescrizioni che vengono in parte allegate al disciplinare, parte integrante della presente determinazione e in parte fatte proprie nel disciplinare stesso;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che:

- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente risultando in regola con quanto dovuto per l'uso pregresso;

- è stato versato in data 30/04/2026 un deposito cauzionale pari a 394,35 euro;

DATO ATTO che:

- in data 24/10/2025 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;
- in data 05/01/2026 la BDNA ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 e di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, D.Lgs. 159/2011;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Ditta “Società Agricola Gerevini Vito e Pierluigi S.S.” (P.I.V.A.: 00238960199), la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Fiume Po, di 01.90.90 Ha complessivi di superficie, nei Comuni di Monticelli d'Ongina (PC) e Castelvetro Piacentino (PC), in sponda sinistra del Fiume Po, Località Fronte Isola del Deserto e individuata catastalmente al foglio 42 a fronte della particella 1 del foglio 13 del N.C.T del Comune di Monticelli d'Ongina (PC) e al foglio 30 a fronte delle particelle n. 19, 7, 20 e 24 del foglio 1 e a fronte delle particelle n. 1, 243, 55 e 3 del foglio 2 del N.C.T. del Comune di Castelvetro Piacentino (PC) per uso pioppeto - codice pratica PC24T0012;
2. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2038;

3. di approvare il testo del disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, così come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 14/05/2026 (PG/2026/0088545 del 14/05/2026);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2026 in 394,35 euro;
5. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 394,35 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che la responsabile del presente procedimento è Chiara Melegari Incaricata di funzione Polo Specialistico Suoli Ovest e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a Società Agricola Gerevini Pierluigi e Vito S.s., P.Iva 00238960199 (cod. pratica PC24T0012).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Fiume Po, sponda sinistra idraulica, individuata al foglio 42 a fronte mappale 1 del foglio 13 del N.C.T del Comune di Monticelli d'Ongina (PC) e al foglio 30 a fronte mappali 19, 7, 20 e 24 del foglio 1 e a fronte mappali 1, 243, 55 e 3 del foglio 2 del N.C.T. del Comune di Castelvetro Piacentino (PC), come da planimetria allegata.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a 01.90.90 Ha, è destinata ad uso pioppeto.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2038.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, anche in relazione al ripristino dei luoghi, e alla restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. Qualora sopravvengano circostanze incidenti sul soggetto interessato all'utilizzo dell'area, ovvero qualora una vicenda societaria comporti il mutamento della partita IVA o CF identificativi del concessionario, chi intenda subentrare nella concessione deve presentare istanza di cambio di titolarità tramite portale online

(<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>)

all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i propri dati anagrafici e le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.

2. Il richiedente il cambio di titolarità provvede alla costituzione del deposito cauzionale, se tenuto al versamento dello stesso. Il deposito già versato è mantenuto in caso di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o

conferimento di azienda.

ARTICOLO 6 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, il mancato pagamento di due annualità del canone, la subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 7 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della conclusione del rapporto concessorio e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario potrà subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 7/2004, come modificato dalla

legge regionale n. 11/2018, previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è tenuto a collocare, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, almeno un cartello identificativo delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 (formato A4) opportunamente plastificato, in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali

prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte o per conto dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po – AIPo.

ARTICOLO 9 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po – AIPo, assunto al prot. Arpae n. 184042 del 17/10/2025, allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

2. Si fanno proprie e si riportano la Misure Generali di Conservazione il cui rispetto è prescritto con la determinazione dirigenziale n. 117 del 03/03/2025 dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia occidentale:

“- è vietato utilizzare i diserbanti e il pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo le sponde dei fossi e nelle aree marginali tra i coltivi, ad eccezione delle scoline;

- vietato bruciare in qualunque periodo dell'anno le stoppie e le paglie, nonché la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati sulle superfici a seminativo, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; sono fatti salvi gli interventi di bruciatura connessi a ragioni di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente;

- è vietato bruciare la vegetazione presente nelle capezzagne, nelle scoline, nelle tare e in altri elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario;

- è vietato eseguire livellamenti significativi che comportino la modifica morfologica del terreno e/o la struttura scolante esistente, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina, per la sistemazione dei terreni a risaia e per gli impianti arborei e viticoli;

- è vietato sperimentare, coltivare e utilizzare organismi geneticamente modificati (OGM), ai sensi dell'art. 56 della L.R. n. 6/05;

- nelle aree appartenenti al demanio pubblico fluviale in concessione ad uso agricolo è

obbligatorio mantenere le aree naturali o seminaturali presenti come definite dalla Determina regionale n. 14585 del 03.07.2023;

- nelle porzioni coltivate a seminativo, frutteto, pioppeto o ad arboricoltura da legno, è obbligatorio lasciare una fascia incolta di 20 m di larghezza nel lato prospiciente il corso d'acqua, qualora l'area in concessione sia la più prospiciente al corso d'acqua; qualora nella suddetta fascia di 20 m, siano già presenti frutteti, vigneti, pioppeti o impianti di arboricoltura da legno, tali colture possono essere mantenute fino a fine ciclo;

- è vietato l'utilizzo di fitofarmaci, diserbanti, nonché il pirodiserbo nelle aree coltivate, fatta eccezione dei pioppeti coltivati;

- è vietato tagliare i pioppeti dal 15 marzo al 15 luglio, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito."

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

3. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.


4. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, titolo in relazione alla conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

5. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare o alle attività da svolgere.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione

amministrativa come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 e ss.mm.ii.

Planimetria





Spett.le

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni

Unità Gestione Demanio Idrico – Piacenza

Via XXI Aprile 48, 29121 – Piacenza (PC)

aoppc@cert.arpa.emr.it

e p.c.

Ente Di Gestione per i Parchi e la

Biodiversità Emilia Occidentale

protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it

Comune di Monticelli d’Ongina

Via Cavalieri di Vittorio Veneto 2, 29010 – Monticelli

d’Ongina (PC)

comune.monticelli@sintranet.legalmail.it

Comune di Castelvetro Piacentino

Piazza E. Biazzi 1, 29012 – Castelvetro Piacentino (PC)

comune.castelvetro@sintranet.legalmail.it

Società Agricola Gerevini Pierluigi e Vito S.s.

Cascina Ca’ Nova, 26020 – Spinadesco (CR)

ssgerevini@pec.it

AIPo

Ufficio Operativo di Cremona

DOQU!

Classifica: 6.10.20.03_v.8.575/2023A/A.1.2

Oggetto: L.R. n. 7/2004 - DEMANIO IDRICO SUOLI - Pratica 9592/2024 – Procedimento PC24T0012 - Richiesta di concessione per occupazione area demaniale di pertinenza del Fiume Po nei Comuni di Monticelli d’Ongina e Castelvetro Piacentino (PC), in sponda sinistra - Loc. fronte Isola del deserto - per uso agricolo con piantumazione di pioppeto.

Richiedente: Pierluigi Gerevini in qualità di rappresentante della Società Agricola Gerevini Pierluigi e Vito S.s.

Richiesta NULLA OSTA ed esito dello SCREENING D'INCIDENZA

VISTA la nota ARPAE prot. n. 45247 del 08/03/2024, registrata al prot. AIPO con n.6969 in pari data, inerente alla richiesta di espressione del parere di competenza in merito all'istanza della Società Agricola Gerevini Pierluigi e Vito S.s. per il rilascio della concessione/regolarizzazione per occupazione illegittima di area golenale demaniale sita in sponda sinistra del Fiume Po in Comune di Monticelli d'Ongina e Castelvetro Piacentino (PC), per uso pioppicolo;

PRESO ATTO che codesta Azienda richiedente ha dichiarato di aver occupato senza titolo il terreno oggetto di nuova concessione per una superficie pari a 1,909 ettari dall'anno 2020 per l'impianto di un pioppeto in - Loc. fronte Isola del deserto - censito al NCT del Comune di Monticelli d'Ongina al Foglio 42 a fronte mappale 1 del Foglio 13 e al N.C.T. del Comune di Castelvetro Piacentino (PC) al Foglio 30 a fronte mappali 19, 7, 20 e 24 del Foglio 1 e a fronte mappali 1, 243, 55 e 3 del foglio 2;

VISIONATA la documentazione trasmessa: istanza e relativi allegati;

SENTITO per le vie brevi il rappresentante della Società richiedente;

CONSIDERATO che l'area di coltivazione a pioppeto in Emilia-Romagna risulta essere di 1.909 ha;

CONSIDERATO che le aree demaniali in argomento ricadono nel sito della Rete Natura 2000 con codice IT4010018 - ZSC-ZPS - Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio;

EFFETTUATI gli opportuni accertamenti di competenza dello scrivente Ufficio per quanto attiene alla compatibilità idraulica rispetto all'utilizzo agronomico delle aree in questione;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" ed in particolare gli artt. 93 e 96;

VISTO il R.D. 09/12/1937 n. 2669, "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica";

VISTE le Norme di Attuazione del P.A.I.(Piano di Assetto Idrogeologico), adottate con la deliberazione n. 18 del 26/04/2001 e modificate con Deliberazione n.5 del 07/12/2016 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po;

CONSIDERATO che il PAI, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente, limita l'utilizzo agricolo del suolo all'interno di una fascia di 10m dal ciglio di sponda;

CONSIDERATO che la zona oggetto di richiesta di concessione ricade nella fascia A del PTCP di Piacenza;

VISTE le Norme del PTCP approvate con atto C.P. n. 8 del 6 aprile 2017, in particolare l'art.11 c.8;

VISTO il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ed approvato nella seduta di Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016, con deliberazione n.2/2016;

CONSIDERATO che le aree in argomento sono collocate nelle fasce del PGRA (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni), approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po con deliberazione n.2/2016 del 03/03/2016, e nello specifico in: Fascia P3 – Elevata probabilità di alluvioni (TR 20-50 anni);

EVIDENZIATO che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell'attività di polizia idraulica che questa Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904;

CONSIDERATA pertanto la compatibilità idraulica di quanto richiesto con il buon regime idraulico,

FATTO SALVA ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari ai termini di legge attualmente in vigore;

**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
PER I SOLI FINI IDRAULICI**

al rilascio della concessione/regolarizzazione per occupazione di area demaniale in sponda sinistra di pertinenza del Fiume Po in Comune di Monticelli d'Ongina e Castelvetro Piacentino (PC) ed al mantenimento in essere della coltivazione arborea (pioppeto) per le dimensioni areali richieste sulle aree censite in località fronte Isola del Deserto al N.C.T. del Comune di Monticelli d'Ongina al Foglio 42 a fronte mappale 1 del Foglio 13 e al N.C.T. del Comune di Castelvetro Piacentino (PC) al Foglio 30 a fronte mappali 19, 7, 20 e 24 del Foglio 1 e a fronte mappali 1, 243, 55 e 3 del foglio 2, avente superficie complessiva pari a 1.909 Ha.

Il presente parere è emesso subordinatamente al rispetto delle seguenti vincolanti prescrizioni:

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le attività che il presente nulla osta idraulico autorizza saranno sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa del Richiedente;
2. il presente parere idraulico è accordato per le aree suindicate e come specificatamente indicato negli elaborati tecnici allegati alla richiesta e nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano le aree interessate;
3. ogni modifica a quanto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da questo Ufficio; l'esecuzione di opere difformi dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Società concessionaria.

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. Questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;
2. **è necessario mantenere una fascia di rispetto non inferiore a metri 4 dal piede del rilevato arginale per quanto riguarda lo smovimento/aratura del terreno e di metri 10 per scavi (realizzazione di canali di scolo);**
3. **è vietato l'utilizzo agricolo del suolo in una fascia avente ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia tampone continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente nonché di mitigazione, tramite processo di fito-filtrazione, degli eccessi di nitrati provenienti da fertilizzanti e altri inquinanti agricoli;**
4. la fascia di rispetto di cui al punto precedente dovrà essere NON COLTIVATA ovvero non lavorata, arata, e pertanto lasciata allo stato naturale vegetativo ovvero a prato stabile;
5. in caso di riduzione parziale e/o totale della fascia di rispetto di 10 metri dal ciglio di sponda di cui ai punti precedenti dovuta a variazioni del tracciato di alveo ed erosioni spondali a seguito di eventi di piena, il concessionario dovrà provvedere ad arretrare di conseguenza l'area coltivata favorendo così il ripristino di vegetazione spontanea;

6. il transito sulle piste di sommità arginale al fine della coltivazione e gestione delle aree chieste in concessione, al fine di preservarne la piena funzionalità, NON È CONSENTITO. Pertanto, il richiedente si impegnerà ad utilizzare, durante le operazioni di espianto, la rampa posta in Località Modesta di Spinadesco (CR) come concordato per le vie brevi. Dovrà comunque pervenire richiesta di attraversamento all'Ufficio competente di Cremona per le eventuali prescrizioni che tali carichi possono comportare;
7. non è autorizzata la costruzione e/o la presenza di manufatti in genere, né di recinzioni, reti, siepi, muri e palizzate ecc. che a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, potrebbero pregiudicare il buon regime idraulico delle acque;
8. la Società Richiedente si impegna a:
 - non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale di qualsiasi genere durante le operazioni agrarie che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/ di morbide del corso d'acqua;
 - non eseguire buche, bassure, scavi, livellazioni e risagomature in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate;
 - non formare accessi definitivi all'alveo, non trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, non depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo diversamente autorizzato con il presente atto;
 - provvedere alla rimozione delle strutture e di materiale, benché con carattere temporaneo che, a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato del corso d'acqua;
9. dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del Richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi alla concessione in oggetto, anche in considerazione del fatto che i terreni oggetto della richiesta ricadono all'interno della Fascia A2 e quindi anche con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;
10. **considerato che i terreni oggetto del presente atto ricadono all'interno della fascia A - Fascia di deflusso, il Richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna) ed in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà colture, frutti pendenti, attrezzature e/o dei materiali di sorta a seguito di eventi alluvionamenti delle aree in argomento per deflussi di piena fiume Po. Nella fattispecie il Richiedente nulla avrà a pretendere in forma di indennizzo da parte di questa Agenzia scrivente;**
11. il Richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni dell'Autorità Idraulica, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche nell'ambito delle aree di cui al presente parere;
12. dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche, demaniali lungo il tratto oggetto della concessione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 2669/1937 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPO nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;
13. in caso di attivazione del Servizio di Piena, quest'Agenzia si riserva la facoltà di interdire il transito nelle aree in argomento, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori economici presenti

(a qualunque titolo) per conto dell'Autorità Idraulica.

14. questa Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito della presente autorizzazione, si rinvenivano rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico del proprietario del terreno come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;
15. la documentazione amministrativa relativa alla Concessione dovrà essere esibita dal Concessionario o da personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPO addetto alla vigilanza;
16. quest'Agenzia in dipendenza della eventuale necessità di approvvigionamento di materiale terroso o litoide, necessario per gli scopi strategici e di mission, comunque ritenuti di superiore interesse pubblico, escavabile dalle aree in argomento, laddove ritenuto idoneo, si riserva di revocare in qualsiasi momento la eventuale e successiva concessione demaniale.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile dell'autorizzazione in oggetto, che si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Concessionario, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della presente autorizzazione, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;
2. per qualsiasi sopravvenuta necessità questa autorizzazione riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il Richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;
3. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione, come pure in caso di rinuncia alla concessione o di mancato rinnovo della stessa, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'Autorità Idraulica;
4. in caso di inadempienza delle suddette condizioni quest'Agenzia si riserva di fare eseguire d'Ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico della Società Richiedente;
5. il richiedente potenziale Concessionario potrà cedere la concessione a terzi solo nei casi previsti per legge e previo il consenso scritto di quest'Ufficio; l'eventuale nuovo Concessionario dovrà comunque accettare le condizioni elencate nel presente atto;
6. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Il presente parere non esime il Richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

IL DIRETTORE f.f.

in qualità di Dirigente della DTI Emilia Occidentale

Ing. Gianluca Zanichelli

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)*

VISTO: L'incaricato di Elevata Qualificazione Tecnica

Ing. Stefano Baldini

*(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)*



Firmato digitalmente da:

STEFANO BALDINI

La Responsabile

Area Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.